



## **Legge federale sulle finanze della Confederazione**

**(LFC)**

**(Riduzione del debito causato dall'epidemia di COVID-19)**

### **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 marzo 2022<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge federale del 7 ottobre 2005<sup>2</sup> sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 6 lett. b*

<sup>6</sup> Si considerano *entrate*:

- b. il compenso per l'alienazione di beni amministrativi della Confederazione, i rimborsi dei mutui e dei contributi per investimenti concessi dalla Confederazione, le distribuzioni di utili provenienti da partecipazioni e i contributi per investimenti che la Confederazione riceve (entrate per investimenti).

*Art. 8a cpv. 3*

*Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 17c cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> La riduzione di cui al capoverso 1 può essere effettuata anche al momento dell'approvazione del consuntivo.

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RS **611.0**

*Art. 17e*           Compensazione del disavanzo del conto di ammortamento dopo l'epidemia di COVID-19

<sup>1</sup> Se le uscite totali iscritte nel consuntivo sono inferiori all'importo massimo rettificato, in deroga all'articolo 16 capoverso 2 la differenza è accreditata al conto di ammortamento fintantoché il conto di compensazione non presenta un disavanzo.

<sup>2</sup> Il termine per la compensazione del disavanzo del conto di ammortamento di cui all'articolo 17*b* capoverso 1 è prolungato fino alla chiusura dei conti del 2035.

<sup>3</sup> In caso di eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione, il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale una proroga del termine di cui al capoverso 2 al massimo fino alla chiusura dei conti del 2039.

*Art. 66d*           Disposizione transitoria della modifica del ...

L'articolo 17*e* capoverso 1 è applicabile per la prima volta alla chiusura dei conti del 2022.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> L'articolo 17*e* è applicabile al massimo sino al 31 luglio 2040. Il Consiglio federale abroga anticipatamente l'articolo 17*e* se il disavanzo del conto di ammortamento è compensato integralmente.